

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2917 del 26/05/2026
Oggetto	Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i. Notifica SM1257. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero: Notificatore: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 - 47891 Dogana (RSM); Produttore: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 ; 47891 Dogana (RSM); Destinatario: TRED CARPI SPA, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I);
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3067 del 26/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i.

Notifica **SM1257**. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

Notificatore: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 - 47891 Dogana (RSM);

Produttore: IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 - 47891 Dogana (RSM);

Destinatario: TRED CARPI SPA, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I);

Allegati: Itinerario (Allegato A); Modulo di Movimento SM1257 timbrato;

APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA SM1257

I. Decisione

1. la notifica è relativa al trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice EER: “160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212”;

aventi le seguenti caratteristiche:

Codice di Basilea: **A1181**;

Codice OCSE: **non elencato**;

Codice H: **H12**;

tipo di imballaggio: **sfuso in container**;

quantità totale: **20 ton**;

stato fisico: **solido**;

destinato a recupero (**R5**) presso la Ditta **TRED CARPI SPA**, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I)

È APPROVATA, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO CE n° 1013/2006 E S.M.I.

2. **l'approvazione è valida fino al 10/05/2027**;

3. la presente decisione non è trasferibile;

4. la presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le autorità competenti interessate nella procedura di notifica;

5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione;

6. la notifica, ed i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;

7. la decisione sarà pienamente efficace solo se il notificatore provvederà tempestivamente, prima dell'avvio delle operazioni di trasporto, a depositare alla competente Autorità di Spedizione (U.O.S. Gestione Ambientale della Repubblica di San Marino), una fideiussione adeguata calcolata ai sensi delle disposizioni vigenti e di tale avvenuto deposito, la medesima Autorità di Spedizione, dovrà darne comunicazione scritta alla scrivente Agenzia.

II. Condizioni

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. , sono di seguito indicate le condizioni:

1. i rifiuti in esame possono essere trasportati esclusivamente con il seguente vettore autorizzato:
IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL (abbreviato in I.A.M. SRL), Via Fondo Ausa n° 16 – 47891 Dogana (RSM).
Qualora venisse ravvisata la necessità di impiegare trasportatori diversi, il notificatore deve darne preventiva comunicazione alle competenti Autorità di Destinazione e di Spedizione, prima di effettuare i trasporti medesimi, allegando copia delle relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti e copia delle relative assicurazioni e i trasporti potranno essere effettuati solo dopo consenso scritto delle Autorità Competenti di Spedizione e di Destinazione;
2. durante la spedizione, i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, copia delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e copia delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
3. il trasporto dei rifiuti deve partire dal sito indicato nel campo 9 del documento di notifica e di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti è trasportato con le modalità indicate nel campo 7 del documento di notifica e di movimento;
5. gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate targhe e/o etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura dei rifiuti trasportati, anche il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione e devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero finale indicato nella notifica, senza passaggi presso centri di stoccaggio intermedi; inoltre si precisa che non sono consentite operazioni di miscelazione con altre tipologie di rifiuti, né operazioni di trasbordo dei rifiuti durante il trasporto;
7. l'itinerario (vedi **Allegato A**), non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
8. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle autorità competenti;
9. in caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le autorità amministrative interessate;

III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi con i criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n° 1013/2006 se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario autorizzato, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, detta notifica non può essere utilizzata ed occorre presentare una nuova notifica;
4. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n° 1013/2006, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione. In tali casi è trasmessa nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;

5. per ogni operazione di trasporto di rifiuti, il notificatore deve dare informazione preventiva alle Competenti Autorità di Spedizione e di Destinazione e all'impianto di destinazione, almeno tre giorni lavorativi prima di effettuare il trasporto, inviando (a mezzo mail) la copia del modulo di movimento compilato (art. 16 comma 1 lettera b) del Reg. CE n° 1013/2006);
6. l'impianto di destinazione deve fornire conferma scritta di ricevimento dei rifiuti, entro tre giorni dalla data di ricevimento dei rifiuti stessi. Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso. Inoltre l'impianto di destinazione deve fornire al notificatore ed alle Autorità Competenti interessate, copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma (art. 16 comma 1 lettera d) del Reg. CE n° 1013/2006);
7. ai sensi dell'art. 16 lettera e) del Reg. CE n° 1013/2006, l'impianto di destinazione deve trasmettere al notificatore e alle Autorità Competenti di Spedizione e di Destinazione, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno civile dalla data di ricevimento dei rifiuti, il certificato di recupero non intermedio, con il quale il destinatario dei rifiuti certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti. Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato;
8. la Ditta TRED CARPI SPA, Via Remesina Esterna n° 27/A - 41012 Fossoli di Carpi (I), quale impianto di destinazione finale dei rifiuti in esame, che legge per conoscenza, è tenuta ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale "SISPED" presso il quale la Ditta medesima, dovrà essersi preventivamente accreditata;
9. come indicato nel contratto stipulato ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. allegato al Dossier di notifica, il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non sia stata effettuata come previsto o sia stata effettuata illegalmente;
10. come indicato nel contratto stipulato ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. allegato al Dossier di notifica, il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
11. la presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;
12. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alla spedizione non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti, o recuperati/smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai documenti di notifica e di movimento;
13. la garanzia finanziaria deve rimanere valida fino al completamento delle operazioni di recupero presso l'impianto di destinazione finale e fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 del Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i.
14. Tutte le comunicazioni relative ai trasporti devono essere inviate esclusivamente all'indirizzo e-mail **modena@pec.arpae.it**.
15. Ai sensi dell'art.85 comma 5 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11 aprile 2024, il recupero di tutti i rifiuti spediti nell'ambito della presente notifica dovrà essere portato a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026 e pertanto entro e non oltre il 21 maggio 2027.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i. tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e
Energia di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Allegati: n° 2
Itinerario (**Allegato A**).
Modulo di movimento timbrato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.